

ROBERTO LAMBERTINI

Pecunia, possessio, proprietas alle origini di Minori
e Predicatori: osservazioni sul filo della terminologia

« ... appare chiaro che la fisionomia dei maggiori Ordini Mendicanti nel primo quarto del XIII secolo non può essere compresa se si prescinda da una valutazione dei modi che gli Ordini stessi ebbero di rapportarsi all'ordinamento politico ed economico della circostante e preesistente società cristiana: e in quanto protagonisti di una svolta nella storia della razionalizzazione delle tecniche di controllo dell'ortodossia, e in quanto promotori e diffusori di un modello di perfezione cristiana incardinato nel modo di possedere che sarebbe stato tipico del Cristo e degli Apostoli, i nuovi Ordini mendicanti furono immediatamente immersi nel sistema sociale e nelle varianti che di esso andavano offrendo i diversi vocabolari relativamente dominanti, da quello ecclesiologico a quello commerciale, da quello signorile a quello cataro. Per comprendere meglio, tuttavia, la natura del discorso mendicante duecentesco non sarà sufficiente stabilirne il carattere riformista, né ancorarlo al, pur decisi-

Il testo riproduce quanto letto in occasione del Convegno, tentando di tenere conto dei suggerimenti emersi; l'esile trama di note, lontana da qualsiasi ambizione di completezza, mira unicamente a fornire una prima rete di riferimenti e di brani che sostanzino quanto affermato nel testo. Oltre a ringraziare gli organizzatori per la fiducia accordatami, vorrei esprimere la mia più viva gratitudine sia ai responsabili della Biblioteca dello Studio Teologico Domenicano di Bologna e della Biblioteca Franciscana di Falconara Marittima, sia, in particolare, a Fr. Luciano Cinelli ed a Francesca Bartolacci, senza il cui apporto questo lavoro non avrebbe potuto vedere la luce.

vo, intento pontificio di completare la cristianizzazione d'Europa... occorrerà anche, e soprattutto, aver chiaro che quell'ipotesi di riforma viene ora concretizzandosi in un clima discorsivo che è quello dell'esempio vissuto, della scelta di vita, prima individuale e poi di gruppo, della correzione che passa attraverso la Crismimesi, della autoumiliazione come rivelazione di un modello esistenziale concretamente possibile, ma dunque in grado di attingere induttivamente, fisicamente si vorrebbe dire, il piano dell'esistenza economico-politica dei Cristiani a cui ci si rivolge. L'economico, il politico, in altre parole, scaturiscono, già in Francesco che sceglie la *paupertas* dei rifiutati, che allontana da sé il denaro, già in Domenico che ripete l'itineranza missionaria di Norberto di Xanten a fini antiereticali, da un'ipotesi di riforma e di rigenerazione cristiana incarnata da immediati, precisi comportamenti, individuati nel tempo e, pertanto, codificabili in termini giuridici e politici (...) tra i quali la ... scelta, tanto domenicana che francescana nel primo quarto del Duecento, di uno stile di vita comunitario e distante dalla modalità proprietaria, rinviante al modello apostolico come descritto dalla testualità evangelica ma soprattutto dagli Atti degli Apostoli ... scelta di uno stile di vita che, si noti bene, incentrasse la conversione e la correzione dei comportamenti cristiani su di un esempio tecnicamente economico-politico, in grado cioè di convincere alla *fidelitas* perfetta per la via di una rappresentazione quotidiana dei modi economici e politici della *fidelitas* »¹.

Che non siano – e non possano – essere parole mie, è ovvio; si tratta piuttosto di una sorta di mia libera “*compilatio*” di un discorso che cinque anni or sono ha risuonato in occasione analoga a quella odierna, all'apertura del Convegno Internazionale della Società Internazionale di Studi Francescani *Etica e politica: le teorie dei frati mendicanti nel Due e Trecento*, realizzato

¹ G. TODESCHINI, *Ordini mendicanti e linguaggio etico-politico*, in *Etica e Politica: le teorie dei frati mendicanti nel Due e Trecento*. Atti del XXVI Convegno internazionale (Assisi, 15-17 ottobre 1998), Spoleto, 1999, pp. 5-27, nello specifico, pp. 11-12.

nel 1998 con la collaborazione della Società Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale². Le parole appena citate possono servire anche a misurare punti di contatto e diversità tra gli intenti di quell'incontro e di quello che oggi si apre. Allora, l'attenzione si concentrò in particolare sulle proposte normative che gli ordini mendicanti formularono in relazione alle dimensioni della vita pratica individuale e sociale, dai fondamenti della morale, al governo della casa, dall'etica economica al dialogo intessuto, in campo di teoria politica, tra teorici mendicanti e pensatori come Dante e Marsilio³. Agli studiosi intervenuti a questo 31° Convegno Internazionale, interessa indagare il configurarsi preciso, l'evolversi storico delle modalità economiche di quell'esempio "tecnicamente economico-politico" – per assumere la terminologia della relazione sopra citata – sul quale si sarebbe fondata, se mi è consentito interpretare in questo modo, la "pretesa di verità" dei due maggiori Ordini mendicanti. Senza dubbio ne emergerà un quadro assai differenziato, in cui non solo saranno ribadite le divaricazioni – per altro note – tra le modalità esemplari adottate da Predicatori e Minori, ma anche linee di tensione che segnano queste rivendicazioni di esemplarità ed i tentativi di riformulazione delle medesime, in un gioco complesso dove anche i progetti più consapevolmente totalizzanti, nei quali potrebbe parere che strutturalisticamente "tutto si tenga", evidenziano difficoltà e punti di attrito, discrasie che forse sono tra i motori del mutamento.

² Cfr. *ibid.*, p. 305.

³ Già una breve panoramica dei titoli lo conferma: L. SILEO, *Natura e norma. Dalla "Summa Halensis" a Bonaventura*, pp. 31-58; A. GHISALBERTI, *La fondazione dell'etica in Guglielmo di Ockham*, pp. 59-89; I. SCIUTO, *Virtù e felicità nel pensiero di Tommaso d'Aquino*, pp. 91-118; S. VECCHIO, *La riflessione sulla legge nella prima teologia francescana*, pp. 119-151; O. LANGHOLM, *The Economic Ethics of the Mendicant Orders: a Paradigm and a Legacy*, pp. 153-172; CHR. FLÜELER, *La dottrina medievale sul governo della casa. Il contributo degli Ordini mendicanti*, pp. 173-202; A. TABARRONI, *Francescanesimo e riflessione politica sino ad Ockham*, pp. 205-230; C. DOLCINI, *Nuove ipotesi e scoperte su Dante, Marsilio e Michele da Cesena. Il nodo degli anni 1324 e 1330*, pp. 279-297.

Non certo in ossequio all’“idolo delle origini”⁴, inteso nel senso della persuasione irriflessa secondo la quale solo quelli che si riconoscono come “inizi” della storia di un’istituzione siano decisivi per plasmarne un’identità, il mio contributo si limita consapevolmente ad un periodo in cui riconosciamo le prime tracce di quelli che stavano diventando, in senso formale e sostanziale, gli Ordini dei Minori e dei Predicatori, per arrestarsi consapevolmente ai primi momenti della loro definizione istituzionale, arrestandomi alle soglie degli anni Quaranta del secolo XIII, con un qualche sconfinamento puramente esemplificativo. Di fronte ad una peculiare situazione delle fonti, non potrò avvantaggiarmi di seguire una serie documentaria omogenea. Come orientamento in tale labirinto, per organizzare il mio preambolo a quanto verrà esposto e discusso in questi giorni, mi avvarrò del filo rosso di alcuni termini: *pecunia*, *possessio*, *proprietas* e del loro affiorare in fonti rilevanti per la storia di quegli anni. Nella prima parte, ricorderò i contesti dell’affiorare del termine *pecunia* nei primi testi dei Predicatori e dei Minori; nella seconda parte, concentrerò l’attenzione su *possessio/possessiones* in testi relativi ai primi decenni di esistenza dei Predicatori; nella terza, invece, l’interesse sarà rivolto a *proprietas*, che sembra svolgere un ruolo predominante nei testi minoritici.

PECUNIA

Il capitolo 31 della *Secunda distinctio* delle “più antiche” Costituzioni dell’Ordine dei Predicatori parla di *pecunia* a proposito dei predicatori, interdicensi a chi si dedica all’*officium predicationis* di portare con sé o di accettare *aurum*, *argentum*, *pecunia* con una evidente eco della versione mattea della mis-

⁴ Il riferimento è ovviamente al titolo di L. CANETTI, *Intorno all’“idolo delle origini”*: la storia dei primi frati predicatori, in *I frati Predicatori nel Duecento* = *Quaderni di storia religiosa*, 3 (1996), pp. 9-51.

sione apostolica; si concedono solo i *necessaria* ed i libri⁵. Secondo il meritorio lavoro di Antoninus Hendrik Thomas, ci troveremo qui di fronte ad una delle stratificazioni più antiche del testo, che egli spingerebbe indietro fino al 1216, riconoscendovi una sorta di traduzione normativa dello stile di vita approvato dal vescovo di Tolosa nel 1215⁶; secondo la più recente opinione di Simon Tugwell, invece, non ci sono ragioni cogenti per anticipare la fissazione di questo divieto a prima del capitolo del 1220⁷. Comunque sia, la memoria dell'Ordine ha individuato ancora più a monte l'origine di questo atteggiamento nei confronti della *pecunia* nelle conseguenze dell'incontro di Montpellier tra Diego di Osma ed i legati papali; anche se in questo brano Giordano non utilizza il termine *pecunia*, ma quello, in questo caso equivalente, di *expensae*: “*sine expensis*” inizia la nuova predicazione⁸. Anche la *Historia albigensis* rimarca “senza oro né argento”⁹. La rinuncia alla *pecunia* è vigorosamente saldata all'esercizio della predicazione.

La *pecunia*, esclusa dallo stile del predicatore in azione, pe-

⁵ *Constitutiones Antiquae Ordinis Fratrum Praedicatorum*, d. I, c. 31, testo in A. H. THOMAS, *De oudste Constitutie van de Dominicanen*, Leuven, 1965, p. 364: Euntes vero ad iam dictum praedicationis officium exercendum vel alias itinerantes, aurum, argentum, pecuniam et munera, excepto victu et vestitu et necessariis indumentis et libris, nec accipient nec portabunt. Thomas rimanda a Mt. 10, 9.

⁶ Cfr. THOMAS, *De oudste cit.*, in part. pp. 256, 364, 392-393 (devo ammettere che la mia ignoranza della lingua fiamminga mi ha impedito di poter valutare a fondo l'introduzione nella sua completezza).

⁷ S. TUGWELL, *The Evolution of Dominican Structures of Government. III. The Early Development of the Second Distinction of the Constitutions*, in *Archivum Fratrum Praedicatorum*, 71 (2001), pp. 5-182, in part. p. 135: there is no reason why 31cde should not go back to 1220.

⁸ IORDANUS DE SAXONIA, *Libellus de principiis Ordinis Praedicatorum*, c. 22, ed. H. CH. SCHEEBEN, Romae, 1935 (*Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum Historica XVI*), p. 37: sine expensis, in voluntaria paupertate.

⁹ Cito da PIERRE DE VAUX-DE-CERNAI, *Histoire albigoise*, nouvelle traduction par P. GUÉBIN - H. MAISONNEUVE, Paris, 1951, p. 12, non avendo a disposizione il testo originale.

rò, non è assente dal resto del suo stile di vita. È lo stesso Giordano, a dire, poco più avanti, che il ritorno del vescovo Diego ad Osma aveva lo scopo di procurare *pecunia* per le sue iniziative¹⁰. Una fonte esterna, come Roberto d'Auxerre, lo presenta per altro come finanziatore, sulla base dei suoi *redditus*, dei predicatori attivi nel Midi¹¹. Né, d'altra parte, pare che l'interdizione della *pecunia* abbia costituito un punto di assoluto ed ovvio consenso negli anni dei Predicatori *statu nascenti*. Volendo evidenziare l'amore per la povertà del Fondatore, negli atti dell'inchiesta bolognese Giovanni di Navarra ricorda – come ha evidenziato Canetti, in apparente autonomia da sollecitazioni da parte dei commissari – una situazione parigina in cui, oltre ad essere ben dotati, i Predicatori “*pecuniam portarent in via secum*”, senza avvertire un contrasto con la propria missione¹². Se vogliamo prestar fede ad Etienne de Salanhac – e non mi pare ci siano ragioni cogenti per non farlo – lo stesso Giovanni sarebbe stato protagonista di un episodio estremamente significativo, il rifiuto di recarsi a Parigi senza portare con sé del dena-

¹⁰ IORDANUS DE SAXONIA, *Libellus*, 28, ed. cit., p. 39: in Hispaniam redire decrevit, proponens, visitata ecclesia sua, aliquam inde pecuniam ad consummationem prefati monasterii feminarum secum assumere et reverti...

¹¹ ROBERTUS AUTISSIODORENSIS, *Chronicon*, ed. O. HOLDER-EGGER, Hannoverae, 1882 (Nd. Stuttgart, 1963) (*M.G.H. Scriptores*, XXVI), p. 271: Affuit et cum eis quidam episcopus Oximensis civitatis Hyspanie, vir mitissimus ac disertus, qui et ipse lucrandis animabus invigilans et circumquaque perambulans, de redditibus suis cibariorum emerat copiam et per loca plurima posuerat et praedicatoribus verbis Dei largiter exponebat.

¹² *Acta canonizationis s. Dominici*, ed. A. WALZ, Romae, 1935 (Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum Historica, XVI), p. 144: Item dixit, quod cum ordo predicatorum haberet castra et possessiones multas in partibus supradictis, pecuniam portarent in via secum et equitarent et superpellicia deferrent, prefatus frater Dominicus laboravit... Cfr. L. CANETTI, *L'invenzione della memoria. Il culto e l'immagine di Domenico nella storia dei primi frati Predicatori*, Spoleto, 1996, p. 389. Su questa importante monografia si veda in particolare la recensione di R. PACIOCCO, in *Rivista di Storia della Chiesa in Italia*, 53 (1999), pp. 166-174.

ro, che compare nel testo come *expensae* o *viaticum*; nella narrazione, Domenico si dispera, piange amaramente sul confratello che non capisce, ma infine gli concede dodici denari¹³. Tugwell ha proposto di interpretare questa vicenda nel senso che la rinuncia a portare con sé il denaro “in via” fosse, tra il 1215 e la sua sanzione vincolante da parte del capitolo del 1220, limitata alla diocesi di Tolosa. Questo renderebbe comprensibile soprattutto il fatto che Domenico, in questo contesto, non si appelli ad una norma che Giovanni avrebbe infranto con la sua insistente richiesta, ma si limiti ad un tentativo di persuasione, senza richiamarlo all’obbedienza¹⁴. L’interpretazione è sottile e può risultare convincente; senza dubbio, la memoria di quell’episodio tramanda una traccia di una situazione in cui lo stile di vita della nuova formazione istituzionale era lungi dall’essere assestato, e si evidenziavano divergenze, con tutta verosimiglianza non estranee alla “poligenesi” dell’*Ordo* che, come ben ha sottolineato Grado Merlo, in particolare con l’orientamento verso Parigi e Bologna subiva una ridefinizione della propria base di re-

¹³ STEPHANUS DE SALANIACO et BERNARDUS GUIDONIS, *De quatuor in quibus Deus Praedicatorum ordinem insignivit*, ed. TH. KAEPPEL, Romae, 1949 (Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum Historica, XXII), p. 155: cum, sicut dictum est, mitteret ipsum cum fratre Laurentio predicto sanctus pater Dominicus Parisius, petiit Iohannes expensas sive viaticum. Noluit sanctus dare, monens quod irent sicut discipuli Iesu Christi, non aurum non argentum ferentes, sed confidite, inquit, in domino, quia timentibus deum nihil deest. Noluit dictus Iohannes acquiescere, sed prorsus fuit inobediens verbo sancti. Vidensque sanctus et pius pater inobedientiam miseri, procidit ad pedes eius flens et eiulans super miserum qui super seipsum non flebat et XII tantum denarios pro viatico usque Parisius dari precepit.

¹⁴ Quest’interpretazione dell’episodio è già suggerita in M.-H. VICAIRE, *Storia di San Domenico*. Nuova edizione italiana a cura di V. Ferrua o. p., Cinisello Balsamo, 1987³, pp. 433-435, ma nel quadro della sua ricostruzione “continuista”, che lascia uno spazio assai limitato alle prospettive di genesi complessa; molto più sobrio e più lontano dalle tentazioni di “proiezioni retrospettive”, S. TUGWELL, *L’évangélisme de saint Dominique*, in *Evangile et évangélisme: 12.-13. siècle*, Toulouse, 1999 (Cahiers de Fanjeaux 34), pp. 249-260, in part. pp. 253-254.

clutamento, e non solo¹⁵. Probabilmente anche sulla scia di una forte presa d'iniziativa da parte di Onorio III, come hanno recentemente in prospettive diverse evidenziato Ovidio Capitani ed Andrea Tilatti, ci si ri-orientava verso figure intellettuali dai costumi ben radicati nella tradizione dei dotti chierici universitari¹⁶.

La rinuncia alla "pecunia in via" è quindi, per quanto proiettata sulla prima esperienza di predicazione itinerante nel Midi, il risultato di un processo, il cui esito le fonti – in particolare le deposizioni per il processo di canonizzazione, ma anche valenti studiosi – attribuiscono alla ferma volontà di Domenico stesso¹⁷; per il nostro intento odierno è ancora più importante acquisire che questo processo comunque ha dovuto superare difficoltà non trascurabili. Forse, ma è soltanto un'ipotesi, perché i testi non mi sembrano sufficientemente espliciti, anche le bolle papali del marzo 1221 che fanno menzione di predicatori che si danno al *questum pecuniae* (ma l'espressione è ben diversa dal "*pecuniam portare in via*") possono essere considerati segni di un perdurare di incertezze, anche dopo le decisioni capitolari del 1220¹⁸.

¹⁵ G. G. MERLO, *Gli inizi dell'Ordine dei Frati Predicatori. Spunti per una riconsiderazione*, in *Rivista di storia e letteratura religiosa*, 31 (1995), pp. 415-441 in part. pp. 429-430.

¹⁶ Si tratta di due relazioni tenute in occasione dell'incontro di studio *L'origine dell'Ordine dei Predicatori e l'Università di Bologna* (Bologna 8-10 dicembre 2002); la prima sarà pubblicata con il titolo *Nota in margine ai primordi dello Studio domenicano di Bologna*, in *Studi medievali*, ser. 3^a. XLIV (2003); la seconda in *Cristianesimo nella Storia*, con il titolo *Onorio III, Domenico e un nuovo ordine*. Ringrazio gli autori per avermi concesso di vedere i loro testi in anticipo sulla pubblicazione.

¹⁷ Per limitarsi ad un esempio: *Acta canonizationis s. Dominici*, ed. cit., p. 144: *prefatus frater Dominicus laboravit et fecit, quod fratres ipsius ordinis dimitterent et contemnerent omnia temporalia, et insisterent paupertati, et non equitarent*. Tra gli studiosi contemporanei si veda lo stesso S. TUGWELL, *Notes on the Life of St Dominic*, in *Archivum Fratrum Praedicatorum*, 65 (1995), pp. 5-169, nello specifico p. 49; Id., *The Evolution of Dominican Structures of Government. III* cit., in part. pp. 121-122.

¹⁸ Cfr. *Monumenta Diplomatica S. Dominici*, nn. 147-148 ed. V. J. KOUDELKA ad. R. J. LOENERTZ, Romae, 1966 (*Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum*

Domenico si butta ai piedi di Giovanni e piange, perché quel misero non piangeva su se stesso, incapace di fidarsi della provvidenza divina; gli assegna tuttavia i dodici denari, senza che la disponibilità di liquido paia costituire difficoltà alcuna né per i protagonisti della vicenda né per chi la narra. Non si tratta di un'osservazione particolarmente originale, ma la circostanza illustra bene la specificità dell'interpretazione, da parte dei Frati Predicatori, del modello apostolico a questo preciso proposito. In discussione, semmai, è la possibilità di portare "in via" il denaro, non quella di averlo a disposizione. La stessa *II distinctio* delle Costituzioni risulta non equivocabile: la *pecunia* vi compare come proibita nel capitolo 31 sui predicatori già nel suo primo strato attribuibile al 1220, mentre in quello leggermente posteriore, a proposito dello *scandalum predicationis* è formulata anche la proibizione di invitare a *dari vel colligi pecuniam* (cap. 33)¹⁹. Al medesimo strato compositivo risale però anche l'autorizzazione, per i frati, ad essere depositari della *pecunia* altrui, pur non essendo concesso di diventarne *dispensatores*²⁰. Per altro, gli atti dei Capitoli generali lasciano trasparire la preoccupazione che i priori provinciali e conventuali non gestiscano

Historica, XXV), pp. 150-152, in entrambi i documenti, datati rispettivamente 11 e 29 marzo 1221, si legge l'espressione: *si qui de Predicatorum fratrum ordine se dicentes in vestris partibus predicaverint ad questum se pecuniarum convertendo, per quod religionem eorum qui paupertatem professi sunt contingeret infamari, vos tamquam falsarios capiat et condempnetis eosdem*. Un suggerimento della possibile connessione in TUGWELL, *The Evolution of Dominican Structures of Government. III* cit., p. 140.

¹⁹ *Constitutiones Antiquae*, d. II, c. 33, ed. cit., p. 365: *Statuimus ne fratres nostri in predicationibus suis dari vel colligi pecuniam admoneant; per la datazione, per la quale Thomas indica il decennio 1221-1231, cfr. anche TUGWELL, The Evolution of Dominican Structures of Government. III* cit., in part. p. 140, dove si suggerisce il 1221 come probabile anno di definizione di questa proibizione.

²⁰ *Constitutiones Antiquae*, d. II, c. 35, ed. cit., p. 367: *Fratres non sint dispensatores alienarum rerum vel pecuniarum nec fideicommissarii. Depositarii esse possunt*.

personalisticamente la *pecunia*, ma agiscano in modo concorde con gli altri frati ²¹.

Tugwell ha osservato, forse non senza una sottile vena polemica, che “per Domenico la mendicizia non comportò mai il minimo imbarazzo a proposito del denaro” ²². Senz’altro, con il passare del tempo, a prescindere dalle dispense su questo obbligo, sia ad opera di interventi papali, sia affidate alla discrezione del maestro generale, come ricorda Giordano di Sassonia ²³, tra i Predicatori si è cristallizzato un modello di imitazione apostolica che vede nella rinuncia al denaro la caratteristica del predicatore nella concretezza della sua azione, quando è “in via” ²⁴, a testimonianza della sua fiducia nella provvidenza e a dimostrazione di non essere inferiore agli eterodossi. A leggere un brano di Pietro Ferrandi, giustamente definito farraginoso da Luigi Canetti, parrebbe di poter capire che la rinuncia al denaro *in via* potrebbe anche far parte, dal suo punto di vista, di quella *sancta ypocrisis* che Domenico adotta per sconfiggere l’autentica ipocrisia ereticale, dal momento che Pietro Ferrandi,

²¹ *Acta capitulorum generalium Ordinis Praedicatorum*, I, rec. B. M. REICHERT, Romae-Stuttgartiae, 1898 (Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum Historica, III) p. 8 (in relazione all’anno 1236): priores nostri sive provinciales sive conventuales pecuniam penes se non servant, sed apud fratres deponant, nec sine testimonio et consilio fratrum expendant. Per l’ulteriore evoluzione della normativa dei Frati Predicatori, rimando alla relazione di Florent Cygler, pubblicata in questo stesso volume.

²² S. TUGWELL, *La spiritualità domenicana*, in *Compendio di teologia spirituale in onore di Jordan Aumann, O. P.*, a cura di E. G. DE CEA, Roma, 1992, pp. 333-367, in part. 349.

²³ IORDANUS DE SAXONIA, *Epistulae*, 49, ed. A. WALZ, Romae, 1951 (Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum Historica, XXIII), p. 56: Cetera universa meae dispensationi commissa non dubito, velut est de equitando, de portanda in via pecunia et ceteris similibus aut dissimilibus, sive grandia sive parva fuerint.

²⁴ Così anche Stefano di Spagna, in *Acta canonizationis* ed. cit., p. 157 dice che Domenico voleva che: in via pecuniam numquam portarent, sed ubique de elemosinis viverent; cfr. anche S. TUGWELL, *Notes on the Life of St. Dominic*, in *Archivum Fratrum Praedicatorum*, 66 (1996), p. 125.

tra gli esempi di tale comportamento cita proprio il rifiuto dell'apostolo Paolo ad esigere *sumptus* ²⁵.

Chi abbia familiarità con le polemiche che scoppiarono tra Minori e Predicatori nel contesto del *Bettelordenstreit* a partire dagli anni Settanta del Duecento ricorderà l'atteggiamento scandalizzato di un Guglielmo de la Mare di fronte all'interpretazione che i Predicatori, e tra questi Tommaso d'Aquino, offrivano della missione apostolica ²⁶. In effetti, però, l'autore contro il quale il francescano lanciava i suoi strali non sosteneva un'invenzione *ad hoc*, escogitata nel fuoco della polemica, ma si inseriva in una lunga e consolidata tradizione del suo Ordine. D'altra parte, anche il minorita Guglielmo de la Mare aveva alle spalle una sua tradizione, largamente divergente, di interpretazione del modello apostolico.

Anche per i Minori le testimonianze più risalenti a proposito del rapporto con la *pecunia* sono inserite in *corpus* normativo fittamente stratificato, la cui situazione è resa ancor più intricata dall'esistenza di due testi normativi, dalla storia redazionale complessa, sulla quale non pare essere stata detta l'ultima parola. Memore degli avvertimenti metodologici di Roberto Rusconi, considererò comunque quei testi come il risultato di un lavoro a più mani, testimonianza del trasformarsi di un gruppo

²⁵ PETRUS FERRANDUS, *Legenda Sancti Dominici*, ed. M.-H. Laurent, Romae, 1935 (Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum Historica, XVI), pp. 227-8: Ideo, nonnunquam pater iste sanctus ammonerat fratres suos ut, cum apud seculares essent, ad proximorum edificationem aliquantum virtutis apparentiam ostenderent in se ipsis... et sic sancta quadam ypocrisi ad fidei reverentiam et virtutis amorem propensius invitarent. Unde et apostolus sumptus recusabat accipere ne sic offendiculum prestaret evangelio Christi; Cfr. CANETTI, *L'invenzione* cit., p. 348; ma si veda anche TUGWELL, *L'évangélisme* cit., p. 251.

²⁶ Su questo tema, cfr. U. HORST, *Evangelische Armut und Kirche. Thomas von Aquin und die Armutskontroversen des 13. und beginnenden 14. Jahrhunderts*, Berlin, 1992, in part. 72-76, 183-185; R. LAMBERTINI, *Apologia e crescita dell'identità francescana (1255-1279)*, Roma, 1990, pp. 148-149.

da *fraternitas* ad Ordine, senza poter qui entrare nella questione dell'estensione dell'apporto, senza dubbio notevole, di Francesco a quella redazione ²⁷.

Come nella seconda *distinctio* delle Costituzioni dei Predicatori, anche nelle regole minoritiche la proibizione del denaro è connessa, ma in modo non esclusivo, con il mandato apostolico dei sinottici ²⁸. I contesti sono tali, però, da evidenziare una lettura assai divergente del modello apostolico. Se si dovesse trovare conferma all'audace tesi di Bernard Vollet, recentemente riproposta su *Franciscana*, secondo la quale Ugo di Digne ci testimonia la versione più antica della Regola, oltre al riferimento al mandato apostolico, il testo avrebbe contenuto un capitolo riguardante la *pecunia*, nel quale si esortava a considerare il denaro, che comunque si presupponeva rinvenuto per caso, alla

²⁷ R. RUSCONI, *Francesco d'Assisi nelle fonti e negli scritti*, Padova, 2002, pp. 42-45; 51-54; si attende la pubblicazione della sua relazione tenuta al Convegno *Regole, consuetudini e statuti nella storia degli Ordini mendicanti e dei semireligiosi (secolo XIII)*, (Castiglione delle Stiviere (MN), 23-24 maggio 2003); cfr. la cronaca di B. Bembi in *Quaderni medievali*, 56 (2003), pp. 231-237. Da non trascurare i recenti contributi raccolti negli atti del Convegno *Verba Domini Mei*, tra i quali ricordo in particolare, per la pertinenza immediata all'oggetto del presente contributo, G. MICCOLI, *Gli scritti di Francesco come fonti per la storia delle origini minoritiche*, in *Verba Domini Mei. Gli Opuscula di Francesco d'Assisi a 25 anni dalla edizione di Kajetan Esser*, OFM. Atti del Convegno internazionale (Roma 10-12 aprile 2002), a cura di A. CACCIOTTI, Romae, 2003, pp. 149-171, in part. 152-160 e D. FLOOD, *Regulam melius observare*, ibid., pp. 329-361, in part. pp. 331-342

²⁸ *Regula non bullata*, XIV, utilizzo l'edizione in *Fontes Franciscani*, a cura di E. MENESTÒ e S. BRUFANI e di G. CREMASCOLI - E. PAOLI - L. PELLEGRINI - S. DA CAMPAGNOLA, S. Maria degli Angeli (Pg), 1995, pp. 197: Quando fratres vadunt per mundum, nihil portent per viam neque sacculum, neque peram neque panem neque pecuniam neque virgam. Gli editori rimandano opportunamente sia a Lc. 9, 3 sia a Mt. 10, 10; per un analogo incrocio di rimandi evangelici a proposito del mandato apostolico G. MICCOLI, *La "scoperta" del vangelo come "forma vitae" nelle biografie francescane: le aporie di una memoria in difficoltà*, in *Francesco d'Assisi. Realtà e memoria di un'esperienza cristiana*, Torino, 1991, pp. 148-189.

stregua della polvere. Si proibiva ai frati si raccogliere denaro a favore dei *loca* o di accompagnare chi si impegnava nella questua. Per la *manifesta necessitas* dei lebbrosi era concesso chiedere l'elemosina, a condizione dei guardarsi molto dalla *pecunia*: “multum caveant a pecunia”, un'espressione un po' sfuggente, ma forse non da leggere come una proibizione assoluta²⁹. Secondo il tentativo di lettura “stratigrafica” proposto da David Flood non apparterebbe al primo nucleo testuale quel capitolo VIII che più si diffonde sulla questione della *pecunia*. A prescindere da questa divergenza di datazione relativa delle sue “sedimentazioni”³⁰, resta fermo che nella Regola del 1221 la preoccupazione di escludere o comunque limitare il più possibile il contatto con la *pecunia* è quasi onnipresente: non la si può accettare da coloro che entrano nella fraternità, mentre i *necessaria corporis* sono concessi in caso di necessità (cap. II); in cambio del lavoro manuale si possono ricevere *omnia necessaria preter pecuniam* (cap. VII)³¹; il capitolo VIII ribadisce, in

²⁹ B. VOLLOT, *La règle des frères mineurs de 1216*, in *Franciscana*, II (2000), pp. 137-151; a p. 141 la ricostruzione del cap. VIII: Et si inveniremus pecuniam non curemus tamquam de polvere quem pedibus calcamus. Et nullo modo fratres pro aliquo loco pecuniam quaerent nec quaeri faciant vel cum quaerentibus vadant. Fratres tamen in manifesta necessitate leprosorum possunt pro eis quaerere eleemosynam. Sic tamen ut caveant multum a pecunia. Si vedano anche i lavori precedenti di Vollot: *Hugues de Digne et la Règle de 1216*, in *Collectanea Franciscana*, 66 (1996), pp. 381-429, in part. 401-402; Id., *La vie des frères mineurs de 1216*, in *Miscellanea Franciscana*, 99 (1999) pp. 265-319, in part. 291-293.

³⁰ D. FLOOD, *Die Regula Non Bullata der Minderbrüder*, Werl/Westfalen, 1967, in part. pp. 117-123; Id., *La genesi della Regola*, in D. FLOOD - W. VAN DELK - TH. MATURA, *La nascita di un carisma*, Milano, 1976, pp. 27-94, in part. 57-61 (cito dalla traduzione italiana che è l'unica a mia disposizione); la discussione sulle fasi della redazione delle regole francescane è ancora assai aperta, cfr. J. DALARUN, *Vita istorum fratrum haec est*, in *Franciscana*, II (2000), pp. 154-161, a proposito delle tesi di Vollot. Da non trascurare anche le riflessioni di A. QUAGLIA, *La vera genesi della regola francescana*, Assisi, 2002, in part. pp. 184-185.

³¹ *Regula non bullata*, II, VI, ed. cit., risp. p. 186: Caveant sibi fratres et minister fratrum, quod de negotiis suis nullo modo intromittant se neque reci-

un dettato assai tutt'altro che lineare, dovuto verosimilmente all'accumularsi nel tempo di specificazioni ulteriori, che il frate non deve portare con sé denaro, non lo deve ricevere o far sì che si riceva, neppure per vestiario, libri o come compenso per un *labor*. Una eccezione è riconosciuta per i bisogni dei frati malati, ma subito dopo si inserisce una sezione per lo più esortativa che contiene l'equiparazione il denaro alla polvere. Segue una dura condanna, con il riferimento implicito a Giuda, per chi assuma un comportamento non conforme. La proibizione di ricevere, raccogliere o collaborare alla raccolta di denaro a favore dei *loca* (dove si intendono, secondo Flood, istituzioni presso le quali i frati prestano servizio ³²) è ripetuta in conclusione del capitolo, con l'eccezione dei lebbrosi. L'ultimo periodo interdice anche ogni forma di *turpe lucrum* ³³. In queste reiterazioni si è vista, oltre che la spia stilistica di innumerevoli riprese redazionali, una sorta di modalità ossessiva ³⁴. È lo stesso Flood, insieme con altri, ad evidenziare che, al di sotto l'apparenza dell'os-

piant aliquam pecuniam neque per se neque per interpositam personam. Si tamen indigent, alia necessaria corporis praeter pecuniam recipere possunt fratres causa necessitatis sicut alii pauperes; e pp. 191-192: Et pro labore possint recipere omnia necessaria praeter pecuniam.

³² FLOOD, *La genesi* cit., p. 60.

³³ *Regula non bullata*, VIII, ed cit, p. 193; il lungo testo inizia: Unde nullus fratrum, ubicumque sit et quicumque vadit, aliquo modo tollat nec recipiat nec recipi faciat pecuniam aut denarios; Sul significato assunto dall'espressione *turpe lucrum*, si veda O. LANGHOLM, *Economics in the Medieval Schools. Wealth, Exchange, Value, Money and Usury according to the Paris Theological Tradition*, 1200-1250, Leiden-New York-Köln, 1992, pp. 111-112 e passim.

³⁴ FLOOD, *La genesi* cit., p. 54; ma cfr. Id., *Francesco d'Assisi e il movimento francescano*, Padova, 1991, pp. 34-37 dove l'estrema attenzione per il rifiuto del denaro è contestualizzata nell'interpretazione complessiva; si confrontino le analisi di F. ACCROCCA, *Francesco e la sua Fraternitas. Caratteri e sviluppi del primo movimento francescano*, F. ACCROCCA - A. CICERI, *Francesco e i suoi frati. La Regola non bollata: una regola in cammino*, Padova, 1998, pp. 11-124, in part. pp. 48-58; cfr. anche lo studio più concentrato sul testo di A. CICERI, *La regola non bullata. Saggio storico-critico e analisi testuale*, ibid., pp. 127-264, in part. pp. 192-195.

sessione – che sarà poi oggetto di notevole sottolineatura nella tradizione agiografica, evidenziando, in racconti suggestivi e ricchi di tinte forti, componenti quasi “magistiche” – sta la consapevolezza del rifiuto di un mezzo di trasmissione della ricchezza che si qualificava come segno e strumento di potere, oltre che come allontanamento dalle necessità immediate della vita, che possono essere soddisfatte, ed in effetti vengono soddisfatte dai più poveri, senza ricorso alla *pecunia*. Lo ha magistralmente colto Giovanni Miccoli, che ha scritto: « La drastica esclusione del denaro dalle componenti abituali dell’elemosina comporta l’avvertenza di un pericolo di accumulazione, intrinseco al nuovo regime di maggiore circolazione monetaria che si andava affermando nelle città, ma tanto più accentuato e incombente nel momento in cui l’elemosina, da mezzo di sostentamento, poteva diventare, secondo quanto suggeriva tutta la tradizione monastica e regolare, il riconoscimento dovuto alla santità di una scelta e di una vita »³⁵.

È stato opportunamente notato che, rispetto alla Regola del 1221, quella del 1223 sintetizza e riduce i riferimenti alla *pecunia*³⁶. In sostanza se ne parla esplicitamente nel capitolo IV, espressamente dedicato alla questione, e nel V dove si esclude la *pecunia* dalle possibili ricompense per il *labor* prestato³⁷. Il capitolo IV ribadisce la proibizione escludendo qualsiasi eccezione, ma suggerisce i modi leciti di sovvenire alle necessità dei frati³⁸. Come ha ben notato Andrea Tabarroni, questa genera-

³⁵ G. MICCOLI, *La proposta cristiana di Francesco d’Assisi*, in *Francesco d’Assisi* cit., p. 71; ma si vedano anche le sintetiche ed incisive pagine in G. G. MERLO, *Nel nome di san Francesco*, Padova, 2003, pp. 87-89.

³⁶ *Ibid.*, p. 88.

³⁷ *Regula bullata*, V, in *Fontes Franciscani* cit., pp. 175-176: De mercede vero laboris pro se et suis fratribus corporis necessaria recipiant praeter denarios vel pecuniam.

³⁸ *Regula bullata*, IV, ed. cit., p. 175: Praecipio firmiter fratribus universis, ut nullo modo denarios vel pecuniam recipiant per se vel per interpositam personam. Tamen pro necessitatibus infirmorum et aliis fratribus induendis, per

lizzazione può essere letta come spia di una mutata situazione, non solo per il riferimento, con “per persona interposta” a pratiche di aggiramento delle norme, ma soprattutto per il fatto che in luogo di concedere delle eccezioni alla proibizione, si sposta il problema sul piano dell’autorità dei ministri e sull’istituzione degli “amici spirituales”³⁹.

Nel 1226 Onorio III interverrà con una bolla, *Ex parte vestra*, indirizzata a Predicatori e Minori, con cui concede dispensa dalla proibizione della *pecunia* – a condizione che le quantità siano modeste e vengano spese per la necessità – nella situazione particolare della missione in Marocco⁴⁰. Ma è comunque il divieto assoluto dell’avere a che fare con il denaro ad essere preso come base di partenza dalla *Quo elongati*, che in particolare mette mano, su esplicita richiesta dei frati, alla regolamentazione del sistema, che dal medesimo dettato risulta già in parte in uso, degli *amici spirituales* e dei *nuntii*, un complesso meccanismo il cui funzionamento, teorico ma anche effettivo, viene discusso in altri contributi di questo convegno. Nel passaggio della bolla in cui si riproduce la richiesta dei frati, ma non in quello in cui è contenuta la risposta del pontefice, emerge l’espressione *pecunia et denarii*⁴¹, a proposito della quale

amicos spirituales, ministri tantum et custodes sollicitam curam gerant secundum loca et tempora et frigidas regiones, sicut necessitati viderint expedire; eo semper salvo, ut, sicut dictum est, denarios vel pecuniam non recipiant.

³⁹ R. LAMBERTINI - A. TABARRONI, *L’eredità difficile*, Torino, 1989, pp. 39-40. Cfr. ora MERLO, *Nel nome* cit., pp. 87-89.

⁴⁰ HONORIUS III, *Ex parte vestra*, in *Bullarium Franciscanum*, I, ed. J. H. SBA-RALEA, Romae, 1759 (anast. Santa Maria degli Angeli (Pg) 1983), p. 26: *urgens necessitas vos compellit caritative recipere, sed parce, denarios et expendere tantummodo propter cibum et vestes...*

⁴¹ GREGORIUS IX, *Quo elongati*, ed. in H. GRUNDMANN, *Die Bulle Quo elongati Papst Gregors IX.*, in *Archivum Franciscanum Historicum*, 54 (1961), pp. 3-25, testo pp. 20-25; p. 21: « Item cum in eadem regula sit inhibitum, ne fratres recipiant per se vel per alios denarium vel pecuniam ullo modo, et ipsi hoc in perpetuum observare desiderent, certiorari requirunt, si aliquibus timentibus deum fideles aliquos, per quos ipsi subveniant necessitatis eorundem, sine of-

dobbiamo a Lothar Hardick un saggio notevolissimo⁴². Questa doppia formula è presente già nella Regola del 1221 – anche se forse non nella sua stratificazione più antica⁴³ – e torna ripetutamente in quella del 1223; la sua portata semantica è risultata particolarmente sfuggente, se già meno di vent’anni dopo, ai tempi dell’*Expositio regulae* dei Quattro maestri, era già possibile enumerarne almeno cinque interpretazioni possibili, tra di loro non compatibili⁴⁴.

Anche i commentatori contemporanei non sono stati da meno nell’incertezza; Flood e Calogeras hanno proposto di spiegare questa reduplicazione con il riferimento alla valuta in circolazione ad Assisi, *pecunia* significherebbe quindi la valuta pregiata e *denarii* quella meno pregiata⁴⁵. Malcolm Lambert, richiamandosi ad un brano del *Digesto*, ha attribuito a Francesco stesso qui l’intento di usare “pecunia” nel senso di ogni merce che può essere utilizzata in sostituzione del denaro, mentre *denarius* sarebbe la “pecunia numerata”, la moneta coniatata. Lo studioso anglosassone ha ritenuto di poter in questo modo “as-

fensione regule audeant presentare ac ad fideles eosdem pro necessitatibus ipsis secura recurrere conscientia, cum denarios aut pecuniam eos noverint accepisse... »; nella sua risposta articolata risposta, parlando di denaro, la bolla recita « ita quod de pecunia nichil remaneat penes eum »; questo articolo di Grundmann anche in Id., *Ausgewählte Aufsätze*, I, Stuttgart, 197, pp. 222-242, con testo alle pp. 236-242 e rimando alle pagine della prima pubblicazione.

⁴² L. HARDICK, *Pecunia et denarii. Untersuchungen zum Geldverbot in den Regeln der Minderbrüder*, in *Franziskanische Studien*, 40 (1958), pp. 193-217, 313-328, 41 (1959), 268-290, 43 (1961), 216-243.

⁴³ VOLLOT, *La vie des frères mineurs* cit., pp. 291-293 non considera il termine *denarii* presente nella prima versione; cfr. anche Id., *La règle* cit., p. 141.

⁴⁴ *Expositio quatuor magistrorum super Regulam Fratrum Minorum*, IV, edita in L. OLIGER, *Expositio quatuor magistrorum super Regulam Fratrum Minorum (1241-1242)*, Romae, 1942, pp. 141-143, cfr. HARDICK, *Pecunia et denarii*, III, cit., pp. 270-274.

⁴⁵ D. FLOOD, *Francesco d’Assisi* cit., pp. 34-40; D. FLOOD - A. CALOGERAS, *Dalla parte dei poveri. Introduzione alla vita francescana*, Padova, 1992, p. 41, solo parziale il consenso di ACCROCCA, *Francesco e la sua fraternitas* cit., pp. 50-51; cfr. anche CICERI, *La regula non bullata* cit., p. 193.

solvere Francesco dall'accusa di feticismo" ⁴⁶. In verità, con questa tesi si è avvicinato, pur senza esplicitarlo, ad una interpretazione che si ritrova già nel frammento delle "Costituzioni Praenarbonesi", e in quanto tale costituisce – come aveva intuito Livarius Oligier prima della scoperta di Cesare Cenci ⁴⁷ – il punto di partenza delle riflessioni dei Quattro maestri e si ritrova poi adottata da Ugo di Digne: « et dicimus pecuniam non solum denarios, sed rem quamlibet que accipitur ut vendatur » ⁴⁸.

Potrebbe anche darsi, e sarebbe un caso ben interessante dei percorsi tortuosi che connettono testi normativi e riflessioni sulle dinamiche economiche, che un'espressione come *pecunia et denarii*, forse da ricondursi ad uso stilistico (come ritengono, per esempio, tra gli altri, Hardick e Vollot ⁴⁹), con valenza più rafforzativa che di distinzione semantica, abbia trasformato la sua funzione quando, sulla scia della glossa inserita nelle Costi-

⁴⁶ M. D. LAMBERT, *Povertà francescana. La dottrina dell'assoluta povertà di Cristo e degli Apostoli nell'Ordine Francescano (1210-1323)*, Milano, 1995 (edizione aggiornata dall'autore dell'opera del 1961), pp. 48-49 in part. n. 51. Il riferimento è al frammento ulpiano di Dig. L. 16, 178, *Corpus Iuris Civilis*, I, Digesta, cur. T. MOMMSEN - P. KRUEGER, Berolini, 1928 (anast. Dublin/Zürich, 1968), p. 916: 'Pecuniae' verbum non solum numeratam pecuniam complectitur, vero omnem omnino pecuniam, hoc est omnia corpora: nam corpora quoque pecuniae appellatione contineri nemo ambiget.

⁴⁷ OLIGIER, *Expositio quatuor magistrorum* cit., p. 141, n. 1; C. CENCI, *De Fratrum Minorum Constitutionibus Praenarbonensibus*, in *Archivum Franciscanum Historicum*, 83 (1990), pp. 50-95; in part. pp. 87-88: Et dicimus pecuniam non solum denarios, sed rem quamlibet que accipitur ut vendatur. MERLO, *Nel nome* cit., p. 147, evidenzia il carattere non risolutivo di tali tentativi di chiarificazione della coppia di termini.

⁴⁸ HUGO DE DIGNA, *Expositio super Regulam Fratrum Minorum*, IV, in D. FLOOD, *Hugh of Digne's Rule Commentary*, Grottaferrata (Romae), 1979, pp. 122-123, in part. p. 122 ...cum pecunia dicat aliud quam denarius; ampi i prestiti letterali dal Commento dei Quattro maestri, evidenziati con puntualità da Flood.

⁴⁹ HARDICK, *Pecunia et denarii*, III, pp. 270-271; VOLLOT, *La vie des frères mineurs* cit., pp. 292-293.

tuzioni del trionfo dei frati dotti⁵⁰, è stata sottoposta al metodo interpretativo del sapere universitario di maestri quali Alessandro di Hales, Giovanni di la Rochelle, Odo Rigaldi, Roberto di la Bassée, allenati a riconoscere un intento sistematico in ogni testo proposto come autorevole ed ogni particolarità, anche minima, del testo stesso. Si doveva così aprire la *quaestio* “Quid sit pecunia” ed il commento alla *Regola* poteva diventare veicolo di riflessione sul concetto di “pecunia”⁵¹, espressione dotta, per così dire, di una attenzione che a partire dal denaro come *species* si estendeva alle dinamiche dello scambio, proiettandosi al di là delle coeve elaborazioni dei Frati Predicatori.

POSSESSIO

Questo termine, con tutta la sua carica di ambiguità semantica, vale come spunto per iniziare un breve scorcio sui Predicatori, non fosse altro perché *possessio* è il termine chiave della ricostruzione della vicenda “proprietaria” dei Frati Predicatori nel *Libellus*, testo assai importante, come è stato scritto, “non solo per i dati che trasmette, bensì per i diversi livelli di coscienza che esso esprime rispetto alla vicende di cui intende dar conto”⁵². Non posso entrare nella ancor viva discussione a proposito della datazione di quest’opera e dei suoi strati redazionali, una discussione che, nell’opposizione tra Tugwell e Canetti,

⁵⁰ MERLO, *Nel nome cit.*, pp. 145-149.

⁵¹ G. TODESCHINI, *Il prezzo della salvezza. Lessici medievali del pensiero economico*, Roma, 1994, pp. 187-211; per una questione specifica, coinvolgente il rapporto tra definizione della povertà francescana e concezione della *pecunia*, mi permetto di rinviare a R. LAMBERTINI, *La povertà pensata. Evoluzione storica della definizione dell’identità minoritica da Bonaventura ad Ockham*, Modena, 2000, pp. 227-247 e a *Über den Gebrauch des Geldes. Pecunia im Streit zwischen Michael von Cesena und Papst Johannes XXII.*, di prossima pubblicazione in *Geld im Mittelalter*, a cura di K. GRUBMÜLLER e M. STOCK.

⁵² MERLO, *Gli inizi dell’Ordine dei Frati Predicatori cit.*, p. 423.

se non fossimo in storia ma in filosofia, parrebbe rinnovare l'opposizione tra analitici e continentali⁵³. Come che sia da ricostruire lo iato temporale tra gli eventi e la redazione, la sua narrazione dei momenti-chiave della storia del rapporto tra Predicatori e *possessiones* si segnala per l'intento di presentarla come un crescendo scandito da tappe ben distinte. Nei primi anni dei tentativi di Domenico i predicatori che imitano la povertà apostolica non mancano di beni immobili e rendite⁵⁴; a partire dal 1216 rinunciano alle *possessiones*, ma si riservano le rendite fisse⁵⁵; fino a che, con il capitolo generale del 1220, rinunciano anche ai *redditus*⁵⁶.

In verità, gli studi più recenti suggeriscono un panorama ben più complesso e, come ha osservato Tugwell, non pare che fino al 1220 si sia proceduto ad un tentativo di definire con precisione i profili di questa *paupertas*, né ritengo che Canetti erri nell'evidenziare sintomi di difficoltà rispetto alle decisioni assunte⁵⁷. Questa impressione è confermata dai *Monumenta Diplomatica* – un tipo di raccolta di fonti che non esiste ancora per i Minori⁵⁸ –, i quali ci presentano una situazione assai arti-

⁵³ S. TUGWELL, *Notes on the Life of St. Dominic*, in *Archivum Fratrum Praedicatorum*, 68 (1998), pp. 5-116, in part. pp. 7-8 e segg., con riferimento a CANETTI, *L'invenzione* cit., pp. 158-173.

⁵⁴ IORDANUS DE SAXONIA, *Libellus*, 37, ed. cit., p. 44: *Necdum enim Ordo Praedicatorum fuerat institutus, sed solum de ordinis institutione fuerat tractatum, quamvis ipse pro viribus officio praedicationis insisteret. Nec illa postmodum edita constitutio servabatur, ut nec recipere possessiones nec receptas iam retinere liceret.*

⁵⁵ IORDANUS DE SAXONIA, *Libellus*, 42, ed. cit., p. 46: *Proposuerunt etiam et instituerunt possessiones non habere, ne predicationis impediretur officium sollicitudine terrenorum, sed tantum redditus eis adhuc habere complacuit.*

⁵⁶ IORDANUS DE SAXONIA, *Libellus*, 87, ed. cit., p. 67: *Tunc etiam ordinatum est, ne possessiones vel redditus de cetero tenerent fratres nostri, sed et iis renuntiarent, quos habuerant in partibus Tholosanis.*

⁵⁷ TUGWELL, *La spiritualità* cit., p. 350; ID., *L'Évangélisme* cit., p. 253; CANETTI, *L'invenzione* cit., pp. 350-398.

⁵⁸ Ovvio che da questa situazione deriva una difficoltà non trascurabile per

colata; nel 1207 Domenico, insieme con Guglielmo Claret possiede, a nome delle *moniales* di Prouille, una chiesa, con le primizie, le decime, i diritti e le pertinenze relative, ma è anche in prima persona destinatario della donazione di una casa e di un orto, gravato per altro da alcuni *servitia*⁵⁹. Numerose sono le operazioni economiche che vedono protagonisti insieme il monastero con la sua badessa e Domenico con i suoi frati, che sono evidentemente impegnati ad assicurarsi una solida base economica a sostegno delle loro attività. Al 1214 dovrebbe risalire, secondo la notizia riportata da Giordano, la donazione di un intero *castrum insigne*, quel Casseneuil che, come ricorda Vicaire, era bottino di crociata di Simone di Montfort, come non pochi altri beni donati ai seguaci di Domenico⁶⁰. Giordano stesso, che ben avverte il contrasto esistente tra queste donazioni e le successive decisioni a proposito dello statuto proprietario dei Predicatori, avverte l'esigenza di specificare che, a quel tempo, l'Ordine non si era ancora costituito⁶¹.

l'indagine; né ci si può fermare al semplicistico riferimento al fatto che i Minori, non accettando proprietà, neppure in comune e neppure dei loro *loca*, sfuggirebbero alla documentazione relativa ai possessi. Una maggiore attenzione mostra che la situazione meriterebbe ben più attente indagini; mi corre qui l'obbligo di ringraziare Grado G. Merlo per la segnalazione di una documentazione di cui sotto, alla nota 101.

⁵⁹ *Monumenta diplomatica*, nn. 5, 6, ed. cit., pp. 14-16; p. 14: ...ecclesiam Beati Martini de Limoso nostrae diocesis in Redesio cum omnibus decimis et primitiis territorii de Taxo eidem contigui, cum oblationibus et cum omnibus iuribus suis et pertinentiis iure perpetuo integre possidendam, et dictas moniales et per ipsas et nomine earum fratrem Dominicum e fratrem G(uillelmum) Clareti cum traditione praesentis cartae in possessionem mittimus; pp. 15-16: ...damus et laudamus nosmetipsos et omnia nostra domino Deo et beatae Mariae et omnibus sanctis Dei et Sanctae Praedicationi et domino Dominico de Oxoma et omnibus fratribus et sororibus qui hodie sunt vel in futuro erunt...iure nostro salvo, scilicet nostro servitio iiii danariorum...De annona et de caseis, et de ovis, et de palea, et de vinitis, et de asinis, et de bovis, et omnia alia servitia retinemus.

⁶⁰ VICAIRE, *Storia di San Domenico* cit., pp. 305-306.

⁶¹ IORDANUS, *Libellus*, 37, ed. cit., p. 44; ben evidenzia il problema, esplorando

Nel 1215, nel noto documento che istituisce Domenico ed i suoi *socii* come predicatori nella sua diocesi, riconoscendo che essi vivono *in paupertate evangelica*, Folco concede loro di godere della sesta parte delle decime diocesane. Nell'anno seguente, la cessione della chiesa di San Romano a Tolosa avviene comprendendovi le *oblaciones* relative⁶². In buona sostanza, è questa la situazione che la bolla *Religiosam vitam eligentibus* di Onorio III sancisce il 22 dicembre 1216, confermando *possessiones et bona* ed esentandone i prodotti dalle decime⁶³. Non a torto è stata evidenziata la potenziale contraddizione tra questo documento e l'affermazione di Giordano di Sassonia secondo la quale, nello stesso 1216, i frati avrebbero rinunciato a tutte le *possessiones*, perché non ne venisse intralciato l'ufficio della predicazione e avrebbero stabilito di conservare da quel momento in poi solamente i *redditus*, per potersi provvedere del necessario. La difficoltà è ben nota al dibattito tra gli specialisti e discussa – non per la prima volta – con acume nella sua lezione inaugurale dal *Privatdozent* Berthold Altaner nella Breslavia del 1919⁶⁴ e rimane difficilmente superabile. Non mi pare

anche la tradizione agiografica successiva, che supera cronologicamente il periodo oggetto della presente indagine CANETTI, *L'invenzione* cit., p. 384 e sgg.

⁶² *Monumenta diplomatica*, n. 63, ed. cit., p. 57: *assignamus in perpetuum predictis predicatoribus et aliis quos zelus Domini et amor salutis animarum eodem modo ed idem praedicationis officium accinxerit medietatem tertie partis decime quae assignata est ornamentis et fabrice ecclesiarum omnium parochialium ecclesiarum que in nostra potestate sunt; per San Romano, cfr. ibid, n. 73, p. 68: capellam Sancti Romani cum oblationibus suis.*

⁶³ *Monumenta diplomatica*, n. 77, ed. cit., p. 73: *Preterea quascumque possessiones quecumque bona eadem ecclesia inpresentiarum iuste et canonice possidet, aut in futurum concessione pontificum, largitione regum vel principum, oblatione fidelium seu aliis iustis modis prestante Domino poterit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata permaneant.*

⁶⁴ B. ALTANER, *Der Armutsgedanke beim Hl. Dominikus*, in *Theologie und Glaube*, 11 (1919), pp. 404-417, in part. 408-409; cfr. anche H. C. LAMBERMOND, *Der Armutsgedanke des hl. Dominikus und seines Ordens*, Zwolle, 1926, pp. 10-15.

decisivo il tentativo di Hinnebusch e Vicaire⁶⁵, secondo i quali da questo momento in poi la documentazione mostrerebbe in modo inequivocabile una distinzione tra le spettanze dei frati (solamente *redditus*) e quelle del monastero femminile di Prouille (che avrebbero anche *possessiones*), per il semplice fatto che non sembra che, in questa fase incoativa, la documentazione consenta di ricavare in modo inequivocabile chi sia il soggetto detentore dei beni donati a Prouille, come indirettamente è confermato anche dalla questione, dibattuta tra gli specialisti, se Prouille sia stato o meno un monastero-doppio⁶⁶. Espressioni che paiono designare i medesimi beni compaiono in documenti indirizzati vuoi ai *fratres*, vuoi alle *sorores* o *moniales*⁶⁷, vuoi ad entrambi. Canetti considera la bolla di Onorio III del 30

⁶⁵ W. A. HINNEBUSCH, *Poverty in the Order of Preachers*, in *The Catholic Historical Review*, 45 (1959-1960), pp. 438-453, in part. p. 441: In addition to the traditional individual poverty of religious, the chapter decided not to hold landed possessions but still to retain rents. This decision reflected the actual state of affairs. All landed possessions demanding administration or cultivation belonged to Prouille. VICAIRE, *Storia di San Domenico* cit., in part. p. 406: tutto ciò che avrebbe potuto essere trafficato, che avrebbe richiesto un'amministrazione...tutti tipi di proprietà dei quali si trattava nei cartolari monastici e canonicali tradizionali, li ritroviamo nell'elenco di Prouille. Cfr. anche M.-H. VICAIRE, *Dominique et ses prêcheurs*, Paris, 1977, in part. pp. 222-265.

⁶⁶ Cfr. p. es. M.-H. VICAIRE, *Prouille fut-il un couvent double?*, in *Mémoire Dominicaine*, I/1 (1992), pp. 119-128; cfr. tuttavia anche A. DUVAL, *L'évolution historique de la condition juridique des moniales dominicaines*, in *Mémoire dominicaine*, 16 (2002), pp. 31-54, in part. pp. 32-33, che parla di una identità istituzionale nel 1218.

⁶⁷ *Monumenta diplomatica*, n. 90, ed. cit., pp. 90-91: priori monasterii Sancte Marie de Proillano eiusque fratribus... Possessiones quas Petrus de Vico apud Retortam et Lambertus apud Podium Viride vestro monasterio contulerunt; possessiones quas apud Brom ed apud Ausonam habetis et redditus quod habetis apud Tonens. Dove si nota che il pontefice (la data è 30 marzo 1218) concede ai frati di Prouille *possessiones et redditus*. Ora, come risulta ibid., n. 71, pp. 66-67, la donazione di Petrus de Vic era stata compiuta (il 21 aprile del 1216): Sanctae Mariae de Proliano et loco ipsius et priori Natali eiusdem loci et Dominico, Oxomiensi canonico, et cunctis fratribus et sororibus ibi presentibus et futuris. Anche solo questo caso mostra come una distinzione risulti difficile.

marzo 1218 come segno inequivocabile dell'esistenza di un convento autonomo di Predicatori a Prouille, che si vede confermare beni in precedenza attribuiti alla fondazione femminile: una situazione non facile da chiarire⁶⁸. Al nostro intento è sufficiente ricordare che anche a questa data (1218) il pontefice non parla solo genericamente di *possessiones et bona*, ma mostra di distinguere tra *possessiones* e *redditus*, che ugualmente conferma⁶⁹. Di fronte a questa intricata situazione documentaria incontra difficoltà anche l'ingegnosa proposta di Tugwell del 1999, che si basa sulla polivalenza semantica di *possessio*: in buona sostanza, si potrebbe intendere sia *possessio* in senso stretto come bene immobile, sia in senso più lato, come bene in generale. Secondo Tugwell, il pontefice, già nel 1216, avrebbe concesso *possessiones* in senso generico, mentre i frati non avevano ormai altro che *redditus*. Si dovrebbe quindi ammettere che il documento pontificio richiesto dai frati non distinguesse là dove i frati stessi avevano stabilito di distinguere⁷⁰. C'è da chiedersi se, invece, non sia Giordano ad avere la tendenza a semplificare vicende in realtà più complesse e delle quali tra l'altro, entrato nell'Ordine a Parigi, non fu testimone diretto: se mai ci fu una decisione a proposito delle *possessiones* e dei *redditus*, come aveva scritto sinteticamente lo stesso Tugwell nel 1995, "it seems not to have been put into effect"⁷¹. Ed in effetti, nel periodo seguente, frati risultano titolari sia di decime, a proposito delle quali sorge una lite tra i *fratres predicationis* ed i rappresentanti del vescovo di Tolosa, sia di terre, come accade

⁶⁸ CANETTI, *L'invenzione* cit., p. 289, n. 61.

⁶⁹ Vedi sopra, n. 67.

⁷⁰ TUGWELL, *L'évangélisme* cit., pp. 252-254; cfr anche Id., *The Evolution of Dominican Structures of Government. III* cit., pp. 121-122: in 1216 the Dominicans renounced *possessiones* in the strict sense of land actually administered and exploited by the religious who hold them, but they retained *redditus*, properties held simply as a source of income, which could confusingly also be referred to as *possessiones*.

⁷¹ TUGWELL, *Notes on the Life of St. Dominic* cit. (n. 17), p. 51.

in un contratto dell'11 gennaio 1218, dove il priore Natalis di Prouilles acquisisce appezzamento di terra, di cui riaffitta un quarto sulla base di un censo annuo ai medesimi donatori⁷². Del resto, negli anni a seguire, pare che lo status economico-giuridico della nuova famiglia religiosa sia ancora ampiamente in corso di definizione, se si considera che anche la bolla *Cum spiritus fervore* del 12 dicembre 1219, chiamata da Vicaire "bulle de mendicité" contiene sì l'evocativa formula *abiectio voluntarie paupertatis*, ma non ne fissa il profilo giuridico⁷³.

In questa prospettiva, il testo della *II Distinctio*, datato in modo unanime alla Pentecoste del 1220, segna una netta chiarificazione: "possessiones seu redditus nullo modo recipiantur", anche se il nesso "seu" non consente di sciogliere in modo univoco la questione della portata semantica delle due espressioni⁷⁴. Come del resto pare ovvio, il processo di spossessamento fattuale richiese un poco di tempo. Il 17 aprile 1221, l'annosa questione delle decime di Tolosa viene risolta con uno scambio con la chiesa di Fanjeaux, compresi i diritti che le spettano⁷⁵.

⁷² *Monumenta diplomatica*, n. 85, ed. cit., p. 86: Igitur ego Natalis, prior de Prolano, per omnes fratres et sorores de Prola et per me dono tibi Cerdane predictae et infantibus tuis predictis, Arnaldo Calveti et Rixendi et Arsendi et Guillelme, et filiis duobus quos modo habet Petro et Guillelmo, solummodo in vita vestra de vobis septem, quartam partem predictae terre pro Dei amore tali modo ut post mortem vestram de vobis septem sine omni obstaculo et sine omni impedimento revertatur et remaneat Sancte Marie de Prolano et priori et fratribus eiusdem loci; et nos interim erimus vobis inde boni guirentes bona fide Deo dante; et hoc facimus tali conventionem ut annuatim in festo Natalis Domini detis nobis iii denarios Melgorienses pro servitio inde, quamdiu tenueritis fratribus et sororibus de Prolano.

⁷³ M.-H. VICAIRE, *L'Ordre de Saint Dominique en 1215*, in *Archivum Fratrum Praedicatorum*, 54 (1984), pp. 5-38, in part. 18-19; cfr. TUGWELL, *Notes on the Life of St. Dominic* cit. (n. 17), p. 51.

⁷⁴ *Constitutiones Antiquae*, d. II, c. 26, ed. cit., p. 360; cfr. THOMAS, *De oudste*, ibidem; TUGWELL, *The Evolution of The Dominican Structures of Government*, III cit., p. 120.

⁷⁵ *Monumenta diplomatica*, n. 153, ed. cit., p. 155: ... tibi dilecto nostro Dominico, magistro Predicationis... Eccelsiam Beate Marie Fani Jovis... cum deci-

Una testimonianza ancora più evidente è costituita dallo spesso citato documento parigino del 1225, con il quale è ratificato definitivamente ed ufficialmente l'abbandono delle decime e di una *domus* in favore di un altro regime economico. D'altra parte, è interessante notare che solo nel 1225 i Predicatori confermano e precisano la loro cessione dei diritti che godono a Vilers, mentre, ancora il 31 marzo del 1220 si erano limitati ad affidarne la *dispensatio* a Bovone di Sant'Antonio⁷⁶; ora, nel 1225, i frati non si limitano a confermare, ma precisano la valenza giuridica del loro intento⁷⁷.

Mettendo da parte le viete polemiche⁷⁸, pesantemente condizionate in senso ideologico sull'influsso che in questo sviluppo

mis ... primiciis, oblationibus et cum omnibus iuribus suis et pertinentiis iure perpetuo et possidendam integre assignamus... per i prodromi, cfr. TUGWELL, *Notes on the Life of St. Dominic* cit. (n. 17), pp. 48-49; non del tutto soddisfacente, a mio parere, la spiegazione proposta da VICAIRE, *Storia di San Domenico* cit., p. 608.

⁷⁶ *Monumenta diplomatica*, n. 120, ed. cit., p. 123: concessimus fratri Bovoni de Sancto Anthonio, Parisius Capellano, totam dispensationem domus nostre et decimarum nostrarum quas habemus ad Feritatem. Sull'intreccio di rapporti tra Cistercensi e Predicatori parigini a questo proposito si veda F. BALME - A. I. COLLOMB, *Cartulaire ou histoire diplomatique de Saint Dominique avec illustrations documentaires*, III, Paris 1901, n. XCV, in part. 32-37. Dallo studio di Hinnebusch sui Frati Predicatori in Inghilterra risulta, al di là del giudizio storico dell'autore, la complessità della situazione cfr. W. A. HINNEBUSCH, *The Early English Friars Preachers*, Roma, 1951, in part. 231-241.

⁷⁷ Testo in TUGWELL, *Notes on the Life of St. Dominic* cit. (n. 17), pp. 50-51; ma anche in BALME-COLLOMB, *Cartulaire* cit., in part. p. 33: possessiones temporales adiudicauimus nobis non retinere. Dictas autem possessiones de Vilers, decimas scilicet quas sicut dictum est de dono bone memorie Iohannes Briardi tenebamus et domum nostram quam ibidem habebamus, dedimus et concessimus ad opus abatie monialium...consilio domini Bouonis de sancto Antonio, quem Bouonem de dictis domo et decimis inuestauimus nomine earundem. Dal testo risulta in modo non equivoco sia che era possibile indicare anche decime come *possessiones* (secondo la circostanza fatta valere da Tugwell, sopra n. 70) sia che i Predicatori possedevano anche immobili.

⁷⁸ Cfr. p. es. HINNEBUSCH, *The Early English Friar Preachers* cit., p. 233 in nota, che polemizza con R. F. BENNET, *The Early Dominicans*, Cambridge, 1937,

avrebbe avuto l'esempio dei Minori, polemiche nelle quali ha svolto un ruolo non secondario una informazione di "seconda mano" trasmessa da Olivi⁷⁹, pare risultare chiaro che la definizione dello *status* economico-giuridico dei Frati predicatori sia stato un percorso lungo e difficile, la cui meta non era scontata per coloro che vi fossero impegnati, ma che uno sguardo a ritroso ha rischiato di presentare come fin troppo lineare. Al contrario, le deposizioni al processo di canonizzazione che attribuiscono a Domenico – tra i molti meriti – anche quello di avere persuaso i confratelli alla scelta di povertà mendicante, testimoniano in modo non equivoco dell'esistenza di forti resistenze. Tugwell si è mostrato propenso ad indicare in Parigi uno dei nuclei della difficoltà, evidenziando il diverso *status* giuridico dei frati all'interno ed all'esterno della diocesi tolosana, ma anche la distanza tra la situazione parigina ed il patrimonio d'esperienza accumulato nell'impegno antiereticale⁸⁰. D'altra parte, resistenze non dovettero mancare a Bologna (e basti ricordare il rifiuto della donazione di Galiziani⁸¹), ma anche nel Midi, dove pure era nata l'esperienza, non tutto dovette essere facile, se Giordano sente la necessità di rimarcare, a proposito della decisione di Bologna nel 1220, che si dovette rinunciare anche a quanto si possedeva appunto *in partibus Tholosanis*⁸². Su questo sfondo, assai tormentato, di un dibattito ancora aperto si in-

a proposito della supposta influenza francescana sulla concezione domenicana della povertà; cfr. anche HINNEBUSCH, *Poverty* cit., pp. 50-52.

⁷⁹ TUGWELL, *Notes on the Life of St. Dominic* cit. (n. 17), pp. 80-82, il brano è tratto dal commento al Vangelo di Luca, oggi in corso di edizione per la cura di Fortunato Iozzelli; cfr. anche L. LEMMENS, *Testimonia minora saeculi XIII de S. Francisco Assisiensi*, ad Claras Aquas, 1926, pp. 97-98; per un valido aggiornamento bibliografico su Olivi si veda ora *Oliviana* (www.oliviana.org) curata da Sylvain Piron; sulla polemica di Olivi contro la concezione della povertà formulata da Tommaso d'Aquino, cfr. HORST, *Evangelische Armut* cit., pp. 171-176.

⁸⁰ TUGWELL, *Notes on the Life of St. Dominic* cit. (n. 17), pp. 49-50.

⁸¹ TUGWELL, *Notes on the Life of St. Dominic* cit. (n. 24), pp. 5-200, in part. p. 107; cfr. *Acta canonizationis*, 32, ed. cit., p. 150.

⁸² IORDANUS, *Libellus*, 86, ed. cit., p. 66.

serisce molto meglio, come ha argomentato Canetti, il racconto, emergente per la prima volta in Petrus Ferrandi della maledizione di Domenico in punto di morte, che colpisce coloro che volessero introdurre *possessiones temporales* nel suo Ordine⁸³.

Nella maledizione di San Domenico, di cui Bonaventura si compiace già nei primi scambi polemici con Guglielmo di Sant'Amore⁸⁴, il termine-chiave risulta essere, ancora una volta, *possessio*⁸⁵: intesa in senso oggettivo, non di relazione, a designare un bene immobile, in generale, talvolta distinto nettamente da *redditus*, talvolta no. Il discorso verte sulle *possessiones*⁸⁶, sul loro essere d'ostacolo (in quanto distinte o non distin-

⁸³ PETRUS FERRANDUS, *Legenda Sancti Dominici*, 50, ed. cit., p. 248: Illud autem pater egregius districte prohibuit ne quisquam in hoc ordine possessiones induceret temporales, maledictionem Dei et sua horribiliter imprecans ei qui hunc ordinem, quem precisue paupetatis dotavit professio, terrenarum diviciarum pulvere presumeret obfuscare; R. CREYTENS, *Le "testament de Saint Dominique" dans la littérature dominicaine ancienne et moderne*, in *Archivum Fratrum Praedicatorum*, 43 (1973), pp. 29-72; CANETTI, *L'invenzione* cit., p. 350 e segg.; a pp. 352-3 il confronto testuale tra le due recensioni del testo in questione; ID., *Le ultime volontà di San Domenico. Per la storia dell' "Ordo Praedicatorum dal 1221 al 1236*, in *Rivista di Storia della Chiesa in Italia*, 48 (1994), pp. 43-97.

⁸⁴ BONAVENTURA, *Quaestio de mendicitate*, in BONAVENTURA, *Collationes in Hexaëmeron et bonaventuriana quaedam selecta*, ed. F.-M. Delorme, Ad Claras Aquas, 1934, p. 338; per il contesto, mi permetto di rimandare a LAMBERTINI, *Apologia e crescita* cit., pp. 11-24; la maledizione non sarà dimenticata neppure da Olivi, cfr. TUGWELL, *Notes on the Life of St. Dominic* cit. (n. 17), pp. 81-82, n. 125; per il contesto HORST, *Evangelische Armut* cit., pp. 171-176.

⁸⁵ Non credo indebolisca questa affermazione il fatto che VICAIRE, *Dominique et ses precheurs* cit., pp. 255-6 indagando « les mots de la pauvreté selon Saint Dominique » evidenzi il « sine proprio vivere » delle *Constitutiones antiquae*, d. I, c. 13, ed. cit., p. 323, anche perché ci si trova nel contesto dei doveri del *magister novitiorum*, e come fa notare THOMAS, ibidem, tutt'altro che specifico della tradizione domenicana. Anzi la preponderanza dell'uso del termine *possessiones* è reso ancora più interessante dal fatto che il riferimento al *proprium* si trovava per così dire incastonato nella regola di Agostino. Si veda anche la nota seguente.

⁸⁶ Piena ripresa di questa terminologia nelle Costituzioni di Raimondo di Peñafort, cfr. R. CREYTENS, *Les Constitutiones des frères Precheurs dans la ré-*

te dai *redditus*) all'esercizio della predicazione, sul fatto che il rinunciarsi sia di maggior merito o fonte di minore *sollicitudo*. Nel già citato documento del 1225 il priore di Parigi, Matteo, parla della scelta del proprio convento come *non retinere possessiones temporales*, senza ulteriori specificazioni ⁸⁷.

PROPRIETAS

La constatazione della centralità del termine *possessio* non è certo di grande originalità, né segna una specificità dei Frati Predicatori. Acquista però valore, per il mio intento, accostandola al ruolo del tutto marginale che questo termine assume,

daction de s. Raymond de Peñafort (1241), in *Archivum Fratrum Praedicatorum*, 18 (1948), pp. 5-68, in part. p. 48: *Possessiones seu redditus nullo modo recipiantur, nec ecclesie quibus cura animarum sit connexa; esulerebbe dal compito del presente lavoro uno studio, di per sé assai interessante, di prese di posizione posteriori; penso qui per esempio a Umberto de Romans, nei cui scritti si trova un'attenzione al concetto di proprietas maggiore che nei contesti finora ricordati; si vedano Expositio Regulae B. Augustini*, in HUBERTUS DE ROMANIS, *Opera de vita regulari*, I, ed. J. J. BERTHIER, I, Romae, 1888, in part. pp. 51-53, 78-85, in part. 78-79: *ideo subjungit B. Augustinus mandatum de huiusmodi communitate dicens: Et non dicatis aliquid proprium, sed sint vobis omnia communia...Item adeo vult istud servari ut non solum in re non inveniatur proprietates, sed nec in ore; anche Id., Epistola de tribus votis substantialibus*, ed. J. J. BERTHIER, I, Romae, 1888, pp. 10-14; con questi scritti, tuttavia, ci si allontana cronologicamente dal periodo oggetto di questo studio e ci si avvicina già all'epoca dello scontro con il clero secolare; su Umberto si veda E. T. BRETT, *Humbert of Romans. His Life and Views of Thirteenth Century Society*, Toronto, 1984.

⁸⁷ Cfr. TUGWELL, *Notes on the Life of St. Dominic* cit. (n. 17), p. 51: *considerantes statum paupertatis esse et maioris meriti et sanioris consilii et minoris sollicitudinis, ponentes consilium vite nostre presentis pariter et future in provisione diuini auxilii, possessiones temporales adiudicauimus nobis non retinere; Tugwell ha parlato della vena "pragmatica" che risulta da questo documento cfr. TUGWELL, *The Evolution of Dominican Structures of Government. III* cit., p. 122.*

invece, nei testi degli inizi dell'esperienza storica dei Minori. Anche nel loro caso, credo si possa parlare di un percorso verso una definizione dello loro *status* economico-giuridico, forse non meno accidentato, ma che ruota attorno, piuttosto che a *possessio*, ad altri termini, tra i quali la “famiglia semantica” di *proprius* fa registrare una presenza prevalente⁸⁸. Nel *Testamento* si usano *habere, recipere*⁸⁹, ma nei testi normativi il ruolo più importante è assunto da *proprius, appropriare e proprietas*. Così, nella Regola del 1221, il “sine proprio” di apertura viene specificato nel capitolo VII – secondo Vollet fin dall'inizio, secondo la ricostruzione di Flood, invece, in un secondo tempo – con un “nullum locum sibi approprient”⁹⁰. Non v'è neppure bisogno di ricordare che la Regola del 1223 usa di nuovo “sibi appropriare” per definire lo *status* dei frati, vietando questa volta non solo l'appropriazione di *loca*, ma anche di *domus* e di *res*⁹¹. Accanto all'uso del più generico “nihil habere”, la produzione agiografica conosce già nei suoi primi prodotti una significativa presenza della “famiglia di termini” connessa a *proprius*. Nella *Vita beati Francisci*, commentando l'episodio di Rivortorto, Tommaso da Celano ricorre all'astratto: “nihil volebat proprietatis habere”, e riprende l'espressione all'inizio della terza parte, contrapponendola al *possidere* in senso traslato di evidente ascendenza paoli-

⁸⁸ Evidenza molto opportunamente l'importanza di questa terminologia A. TABARRONI, *Povertà e potere nella tradizione francescana*, in C. DOLCINI (a cura di) *Il pensiero politico. Idee, teorie, dottrine, I, Età antica e medioevo*, Torino, 1999, pp. 175-207, in part. pp. 175-178.

⁸⁹ P. es. *Testamentum*, in *Fontes Franciscani* cit., p. 229: Et nolebamus plus habere...Caveant sibi fratres, ut ecclesias, habitacula pauperula et omnia, que pro ipsis construuntur, penitus non recipiant, nisi...

⁹⁰ *Regula non bullata*, VII, ed. cit., p. 192: Caveant sibi fratres, ubicumque fuerint, in eremis vel in aliis locis, quod nullum locum sibi approprient nec alicui defendant; cfr. VOLLET, *La vie des frères* cit., p. 291; FLOOD, *La genesi* cit., p. 55; Commento in ACCROCCA, *Francesco e la sua Fraternitas* cit., pp. 44-47, ed in CICERI, *La regula non bullata* cit., 184-191.

⁹¹ *Regula bullata*, VI, ed. cit., p. 176: Fratres nihil sibi approprient nec domum nec locum nec aliquam rem.

na (II Corinti, 6, 10) ⁹², ma “aliquid proprietatis” compare anche come rischio che può essere generato dal sostare troppo in un luogo ⁹³. Sarebbe ovviamente insostenibile, anche tenendo presente che l’uso di questi termini era tutt’altro che semanticamente esclusivo, volere istituire una opposizione netta tra *possessio* e *proprietas*; tra l’altro, proprio un testo importante come il *De inceptione*, pur restando relativamente isolato, preferisce *possessio* e *possidere* e proprio nel contesto decisivo in cui Francesco giustifica le proprie scelte durante una conversazione con il Vescovo di Assisi ⁹⁴. Si può però far rilevare che la prevalenza dei termini connessi con *proprium* e *proprietas* ⁹⁵, dove *proprietas* sta a designare non l’oggetto, ma il rapporto con l’oggetto, in particolare in quanto incastonati nel testo normativo fondante, conferisca in questo periodo alla spogliazione minoritica un’ulteriore accentuazione particolare rispetto alla

⁹² THOMAS DE CELANO, *Vita beati Francisci*, 44, in *Fontes Franciscani* cit., p. 319: Nihil volebat proprietatis habere, ut omnia posset in Domino plenius possidere; sulla questa opera di Celano si veda la recente sintesi, F. URIBE, *Introduzione alle fonti agiografiche di san Francesco e santa Chiara d’Assisi (secc. XII-XIV)*, Traduzione dell’edizione spagnola rivista ed ampliata, Assisi 2002, pp. 62-85; approfondita riflessione in R. PACIOCCO, “Come ho potuto e con parole improprie”, in R. PACIOCCO - F. ACCROCCA, *La leggenda di un santo di nome Francesco*, Milano, 1999, pp. 15-135; si veda anche F. ACCROCCA, “Alter apostolus”. *Per una rilettura della Vita beati Francisci*, ibid., pp. 137-260.

⁹³ THOMAS DE CELANO, *Vita beati Francisci*, 35, ed. cit., p. 309: ne saltem longioris morae assiduitas vel solum exterius eis aliquid proprietatis inneceret, loco ipso relicto, sequentes felicem patrem vallem Spoletanam tunc temporis intraverunt.

⁹⁴ *De Inceptione vel fundamento Ordinis*, 17, in *Fontes Franciscani* cit., p. 1322: Domine, si possessiones aliquas haberemus, arma ad protegendum necessaria nobis essent; su questo testo, noto ovviamente anche come Anonimo Perugino, si veda la sintesi di URIBE, *Introduzione* cit., pp. 173-193.

⁹⁵ Senza potere e volere scendere qui in dettagli computistici, sia sufficiente il rimando alla *Concordantia* del *Thesaurus Fontium Franciscanorum*, A-B, cur. P. BEGUIN et CETEDOC, Turnhout, 1997, dove la prevalenza delle occorrenze dei termini connessi con *proprius* risulta assai netta, in particolare nei testi cronologicamente rilevanti per questa indagine.

scelta mendicante che si andava profilando presso i Predicatori. Penso, in particolare, alla valenza esclusiva di ciò che è proprio, alla negazione della condivisibilità dei beni che emerge forse con la maggiore chiarezza nel verbo “sibi appropriare”, come ha ben rilevato Lambert⁹⁶. Si tratterebbe quindi di un accento posto, oltre che sulla tipologia dei beni da accettare o rifiutare, anche sulla modalità del rapporto con gli stessi. Un accento – si vorrebbe dire sperando di non rischiare il fraintendimento non difficile in una stagione storiografica che ha conosciuto anche tentativi di connettere anche in modo immediato riflessione francescana e concetto di diritto soggettivo – che tocca maggiormente il rapporto soggetto-oggetto e non la sola oggettualità⁹⁷.

La prevalenza dell’attenzione per l’area semantica del *proprius* è decisamente confermata nella *Quo elongati*, anche se qui l’evidente preoccupazione delle Regole di evitare l’esclusivismo del *proprium*, viene attratta nella sfera di un linguaggio più giuridicizzato, dove ovviamente spicca *proprietas*. Non si fa menzione di *possessiones*. Se la preoccupazione dei frati è suscitata dal fatto che già qualcuno afferma che l’*Ordo* ha *in communi* la *proprietas* dei beni mobili⁹⁸, la risposta papale abbraccia però beni mobili e immobili nella sua soluzione che si fonda –

⁹⁶ LAMBERT, *Povertà francescana* cit., pp. 56-58, sull’opposizione di Francesco all’appropriazione in quanto implicante l’esclusione del prossimo.

⁹⁷ Il panorama delle posizioni è comunque assai differenziato, a partire da P. GROSSI, *Usus facti. La nozione di proprietà nella inaugurazione dell’età nuova*, che si può leggere ristampato e convenientemente contestualizzato in *Una economia politica nel Medioevo*, a cura di O. CAPITANI, Bologna, 1987, pp. 1-58; B. TIERNEY, *The Idea of Natural Rights*, Atlanta Georgia, 1997; A. BRETT, *Liberty, right and nature. Individual rights in later scholastic thought*, Cambridge, 1997, in part. pp. 10-8; ma si veda anche il recente L. PARISOLI, *Volontarismo e diritto soggettivo. La nascita medievale di una teoria dei diritti nella scolastica francescana*, Roma, 1999, da confrontare anche con la diversa matrice che emerge in V. MAKINEN, *Property Rights in the Late Medieval Discussion on Franciscan Poverty*, Leuven, 2001.

⁹⁸ GREGORIUS IX, *Quo elongati*, ed. cit., p. 22: presertim cum iam dixerint aliqui proprietatem mobilium pertinere ad totum ordinem in communi...

com'è fin troppo noto – sulla opposizione tra *proprietas* ed *usus*.⁹⁹ I frati non devono avere proprietà né *in communi* né *in speciali*; l'*Ordo* ha l'uso dei beni mobili consentiti, ed i frati ne usano secondo quanto disposto dal ministro generale. A questa disposizione si connette poi una specificazione sui *loca* e le *domus*, il cui *dominium* deve rimanere a coloro ai quali si sa che spetta¹⁰⁰.

Proprietas in communi e in speciali, usus, dominium. La *Quo elongati* forniva così i termini-chiave per la definizione dello *status* economico dei Minori, termini attorno ai quali avrebbero ruotato le discussioni degli anni a seguire, interne ed esterne all'Ordine. In verità, come mi ha fatto notare un generoso suggerimento di Grado Giovanni Merlo, alcuni dei concetti utilizzati e formalizzati autorevolmente nella *Quo elongati* avevano già cominciato ad emergere negli anni precedenti in casi specifici riguardanti beni concessi in uso all'Ordine. A Lucca, per esempio, il 10 aprile 1228, Perfetto di Lucca di Graziano dona un orto a Papa Gregorio IX ed alla Chiesa romana, costituendoli rispettivamente *dominus* e *domina* del bene immobile, destinato *ad opus fratrum minorum*¹⁰¹.

Tra i primi testi a fare tesoro della sistemazione della *Quo*

⁹⁹ Ibidem: Dicimus itaque, quod nec in communi nec in speciali debent proprietatem habere, sed utensilium et librorum et eorum mobilium, que licet habere, ordo usum habeat... Sulla ricezione della coppia concettuale *proprietas/usus* mi permetto di rinviare al mio *Apologia e crescita* cit., p. 14 e segg.

¹⁰⁰ GREGORIUS IX, *Quo elongati*, ed. cit., pp. 22-23: fratres, secundum quod generalis minister vel Provinciales disponendum duxerint, hiis utantur, salvo locorum et domorum dominio illis, ad quos noscitur pertinere.

¹⁰¹ *Le pergamene del convento di S. Francesco in Lucca (secc. XII-XIX)*, n. 17, a cura di V. TIRELLI e M. TIRELLI CARLI, Roma, 1993 (Pubblicazioni degli archivi di Stato, Fonti, XV), pp. 30-31. Nella medesima raccolta di documenti, secondo una pergamena datata Prato, 24 luglio 1228, il comune acquista un appezzamento di terra "ad usum et usumfructum perpetuum Fratrum Minorum" (ibid, n. 18, p. 33); nel medesimo anno quindi, in un caso il *dominium* è espressamente attribuito al Pontefice ed alla Sede apostolica, nell'altro al Comune di Prato: comunque, i *fratres* non hanno che l'uso, o l'usufrutto (termine che verrà poi lasciato cadere, cfr. LAMBERTINI, *Apologia e crescita* cit., pp. 92-97, 176-177).

elongati è senza dubbio la *Expositio* dei Quattro maestri, che utilizza l'opposizione *proprietas / usus* per chiarire la proibizione della *pecunia* come interdizione dell'uso medesimo¹⁰². La possibilità di ricevere *redditus* viene ricsusa in quanto i *redditus* si configurano come qualcosa di *fixum* e *proprium*¹⁰³. "Appropriare" viene definito attraverso il concetto di *dominium*¹⁰⁴.

CONCLUSIONE

Quando, a metà degli anni Cinquanta, Guglielmo di Sant'Amore sferrò il suo veemente attacco contro Frati Predicatori e Frati Minori, che lo avrebbe prima portato ad un soffio dalla vittoria, e poi alla disgrazia, non operò alcuna distinzione, negando indiscriminatamente la liceità della scelta mendicante. Questa percezione uniformante era in parte giustificata, non foss'altro perché furono proprio quelle diatribe a far "precipitare", per così dire, la rete delle definizioni ed a favorire perfino nei protagonisti una percezione più netta delle diversità. Non a

¹⁰² *Expositio quatuor magistrorum*, IV, ed. cit., p. 143: Quid sit recipere pecuniam quaeritur. Nam quaedam res recipiuntur in proprietatem, et non usum, quaedam in usum sed non in proprietatem, quaedam vero in proprietatem et in usum...Receptio autem danariorum et pecuniae, quantum ad proprietatem et quantum ad usum omnino prohibetur et per se et per interpositam personam.

¹⁰³ Ibid., VI, pp. 157-158: alia vero est paupertas perfecta, quae cum paupertate spiritus nec superfluum nec necessarium vitae retinet tanquam proprium... Haec videtur paupertas fratrum minorum, quae hic determinatur. Unde attenditur in duobus: unum est, ut non recipiant fixum aliquid, sicut redditum.

¹⁰⁴ Ibid., VI, p. 153: Si queritur quid sit appropriare, est dicendum quod appropriare est rem suam facere sive in suum dominium convertere. Si noti anche in questo caso la specifica percezione del *redditus*, che viene assimilato alla *proprietas* attraverso il concetto di *dominium*; diverso, come si è visto, l'approccio dei testi dei Frati Predicatori, per i quali l'opposizione *possessiones / redditus* non è ulteriormente analizzata. Sul concetto di *dominium* soffermano la loro analisi BRETT, *Liberty* cit., pp. 10-48 e MÄKINEN, *Property Rights* cit.

caso, nel breve volgere di alcuni anni, gli stessi sostenitori di Guglielmo mostreranno una consapevolezza ben più precisa della situazione¹⁰⁵.

Con tutta probabilità condizionata anche da intenti polemici l'immagine proposta dal primo *leader* dei Secolari risulta comunque ancora assai sfuocata. Come spero sia emerso da questa esposizione condotta sulla scia dei lavori di altri specialisti, il carattere mendicante che accomuna Minori e Predicatori, si declina, nei due Ordini religiosi, in modi assai diversificati. Non credo si tratti unicamente di riproporre le pur importanti riflessioni sulla funzione della povertà mendicante nelle "proposte cristiane" di Domenico e di Francesco¹⁰⁶, di confrontarle, di rimarcare la valenza più funzionale¹⁰⁷ (alcuni preferiscono strumentale¹⁰⁸) nei Predicatori e più fondante (e qualcuno direbbe

¹⁰⁵ Rimando ancora al mio *Apologia e crescita* cit., in part. 11-24, 65-78.

¹⁰⁶ Si pensi al confronto tra Domenico e Francesco già presente in LAMBERMOND, *Der Armutsgedanke* cit., pp. 17-18; Interessante comparazione p. es. in K. ELM, *Franziskus und Dominikus. Wirkungen und Antriebskräfte zweier Ordensstifter*, in Id., *Vitasfratrum. Beiträge zur Geschichte der Eremiten- und Mendikantenorden des zwölften und dreizehnten Jahrhunderts*. Festgabe zum 65. Geburtstag, hrsg. v. D. BERG, Werl/Westfalen, 1993, pp. 121-141.

¹⁰⁷ Felice la scelta terminologica (anche se non relativa in modo specifico alla questione della povertà) di F. CYGLER, *Die Funktionalität der Dominikanischen Verfassung im Mittelalter*, in *Die Bettelorden im Aufbau. Beiträge zu Institutionalisierungsprozessen im mittelalterlichen Religiösentum*, hrsg. v. G. MELVILLE - J. OBERSTE, Münster-Hamburg-London, 1999, pp. 385-428; di Cygler si veda anche il contributo in questo stesso volume.

¹⁰⁸ LAMBERMOND, *Der Armutsgedanke* cit., p. 16: ein Mittel zum Zweck; Di "Zweckdienlichkeit" della povertà per i Predicatori parla per esempio, anche se in riferimento a fonti posteriori a Domenico, M. SCHÜRER, *Armut als Sinn und Zweck. Beobachtungen zur Wertigkeit der Armut im Selbstverständnis der frühen Franziskaner und Dominikaner*, in *In proposito paupertatis. Studien zum Armutverständnis bei den mittelalterlichen Bettelorden*, Münster-Hamburg-London, 2001, pp. 69-88, in part. 88. Più interessante il tentativo di Tugwell di accennare alla dialettica tra la povertà come "espediente" tattico ed elemento costitutivo, cfr. TUGWELL, *La spiritualità domenicana* cit., p. 341.

ideologica ¹⁰⁹) tra i Minori. Credo sia rilevante anche cogliere che per entrambe queste formazioni religiose, la “povertà mendicante” si configura come il risultato di un processo (che trascende il contributo pur decisivo anche di grandi personalità), di una definizione progressiva, i cui esiti non erano e non potevano essere scontati, proprio perché – verrebbe da dire – non si dava un modello codificato che non si dovesse far altro che adottare, *in toto* od in parte, o anche “adattare” a determinate condizioni. ¹¹⁰. Piuttosto, la “traduzione” istituzionale di alcune suggestioni evangeliche e che avviene sullo sfondo la rielaborazione di precedenti esperienze, degli scacchi e dei successi, è una dinamica *statu nascenti*, nella quale i Predicatori e Minori sono coinvolti e del quale sono tra i protagonisti, ma non gli unici ¹¹¹. Percorsi non necessariamente lineari, ma segnati da crisi e contraddizioni, alcune più evidenti, altre avvertibili solo in modo più mediato, leggendo le fonti come in controluce.

Nel caso specifico, pare di poter cogliere anche diversi “itinerari” con le quali si giunse a profilare quelle scelte di mendicità per molti aspetti avvicinabili, ma non sovrapponibili. Per i Predicatori, con significative oscillazioni, incertezze e resistenze, un’esperienza di mendicità itinerante si è alla fine imposta, anche se non con la linearità proposta dalla memoria tramandata dall’Ordine, traducendosi in una vita conventuale priva di fonti

¹⁰⁹ TUGWELL, *Notes on the Life of St. Dominic* cit. (n. 24), p. 109: The Franciscans too had to compromise, but with them the issue seems to have been much more ideologically fraught than it was with the Dominicans.

¹¹⁰ Credo si possa condividere in parte l’osservazione di VICAIRE, *Storia di San Domenico* cit., p. 322: nulla di più impressionante che l’incalzarsi dei tentativi, del succedersi di decisioni attraverso le quali Domenico e i suoi seguaci giungono nel 1220 a scoprire la soluzione di queste antitesi; la concezione di Vicaire rimane tuttavia a mio modo di vedere troppo dominata da una interpretazione finalistica e lineare, dove tra l’altro Domenico ha fin dall’inizio un progetto definito che pone progressivamente in atto (cfr. p. es. p. 324).

¹¹¹ Il riferimento è in particolare alla spiccata attenzione della Curia romana per le dinamiche che coinvolgevano questi Ordini; sia sufficiente il rimando a MERLO, *Nel nome* cit., 35-56 ed ai lavori ricordati alla nota 16.

di reddito giuridicamente assicurate sotto forma di diritti, mantenendo comunque all'itineranza la peculiarità della proibizione della "pecunia". In quello che è stato chiamato il passaggio dall'intuizione all'istituzione – formula che ritengo ancora utilizzabile, soprattutto se depurata dalle connotazioni necessitaristiche¹¹² – l'esigenza della condivisione della minorità, *sicut alii pauperes*¹¹³, ha improntato di sé la totalità dello stile di vita dei Minori, declinandosi in norme via via più precise ed assimilabili ad una formalizzazione giuridica, come la proibizione più netta della *pecunia*, o l'estensione del divieto dell'*appropriatio*. Nell'approdo, come ci ha insegnato Luigi Pellegrini, tutt'altro che facile, ad una modalità insediativa prevalentemente convenuale¹¹⁴, quella normativa si è ulteriormente articolata in regolamentazioni che potessero consentire una vita senza contatto con il denaro pur all'interno di una società ad elevata circolazione monetaria e senza diritti proprietari, non solo sulle fonti di reddito, ma anche sugli altri beni, immobili e mobili.

Altri contributi di questo convegno ci illuminano sulle ulteriori trasformazioni cui queste progettualità sono andate incontro, in un complesso gioco di interazioni. Mi limiterei, concludendo, a ricordare come, in questi faticosi progetti di definizione, si possa scorgere quella che con una metafora non del tutto soddisfacente ho chiamato una diversa accentuazione, tra Mi-

¹¹² Sul contributo fondamentale di Desbonnets si veda MICCOLI, *Francesco d'Assisi* cit., pp. 98-113; osservazioni importanti anche in G. G. MERLO, *Intorno a Frate Francesco*, Milano, 1993, in part. pp. 67-72, sul metodo di Desbonnets da rimeditare però in particolare C. DOLCINI, *Francesco d'Assisi e la storiografia degli ultimi vent'anni: problemi di metodo*, in *Frate Francesco d'Assisi. Atti del XXI Convegno internazionale* (Assisi, 14-16 ottobre 1993), Spoleto, 1994, pp. 5-35, in part. 19-22.

¹¹³ Cfr. MICCOLI, *Francesco d'Assisi* cit., p. 71.

¹¹⁴ L. PELLEGRINI, *Insedamenti francescani nell'Italia del Duecento*, Roma, 1984 ma si veda anche il più recente *Dalla fraternità all'Ordine: origini e primi sviluppi del francescanesimo nella società del secolo XIII*, in *I Francescani nelle Marche, secc. XIII-XVI*, a cura di L. PELLEGRINI - R. PACIOCCO, Cinisello Balsamo (MI), 2000, pp. 9-23.

norì e Predicatori, nella definizione dei rapporti con i beni. Non si tratta solamente del più precoce affacciarsi, nei testi minoritici, di terminologie rilevanti per l'analisi delle modalità dell'uso e del dominio; colpisce in particolare la circostanza che alla prevalente attenzione dei Predicatori sulla categorizzazione dei beni che si posseggono, si affianca, da parte dei Minori, un accento particolare sulla tensione soggetto-oggetto nelle modalità dell'aver accesso ai beni; né fa difficoltà a questo quadro il rifiuto minoritico di maneggiare il denaro in quanto tale, dal momento che la *pecunia*, oltre che una cosa, è una modalità di avere altre cose.

Non sto suggerendo che solo qui siano da ricercare le matrici di quelli che sono stati chiamati due diversi "codici della ricchezza cristiana"¹¹⁵. Lo impedisce l'aver riconosciuto, già nel breve segmento cronologico sommariamente ripercorso, una tortuosità ed una molteplicità di apporti che da soli dovrebbero mettere in guardia da facili scorciatoie generalizzanti. Se in un convegno dedicato all' "economia dei conventi" mi sono permesso di richiamare intrecci possibili, nella storia di queste istituzioni, tra lavoro di auto-definizione, modalità di presenza e strumenti interpretativi è stato per tentare di sfuggire io stesso alla facile tentazione di credere, come scrive Carlo Dolcini in una nota di recente pubblicazione, che "i documenti come i fatti siano lo specchio della realtà, e le idee no"¹¹⁶.

¹¹⁵ Cfr. G. TODESCHINI, *I mercanti e il tempio. La società cristiana e il circolo vizioso della ricchezza fra Medioevo ed Età Moderna*, Bologna, 2002, p. 117.

¹¹⁶ C. DOLCINI, "Un silenzio pressoché totale". *Per la ristampa di Iurisdiction di Pietro Costa*, in *Pensiero Politico Medievale*, 1 (2003), p. 157.